



COMUNE DI VALERA FRATTA  
PROVINCIA DI LODI

P.zza Vittoria, 6 – Tel. 0371.99000 – Fax 0371.99348 – c.a.p. 26859  
E-mail: [comunevalerafratta@virgilio.it](mailto:comunevalerafratta@virgilio.it) - valerafratta@cert.elaus2002.net

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

### **INDICE**

#### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE**

##### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE**

**Articolo 1** Oggetto del regolamento

**Articolo 2** Competenze

**Articolo 3** Responsabilità

**Articolo 4** Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria

**Articolo 5** Atti a disposizione del pubblico

##### **CAPO II GRATUITA' E ONEROSITA' DEI SERVIZI**

**Articolo 6** Servizi gratuiti e pagamento

**Articolo 7** Servizi gratuiti e a pagamento

**Articolo 8** Adempimenti conseguenti il decesso

#### **TITOLO II POLIZIA MORTUARIA**

##### **CAPO I ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E**

##### **TRATTAMENTI CONSENTITI**

**Articolo 9** Trattamenti consentiti e osservazione delle salme

**Articolo 10** Dichiarazione di morte

**Articolo 11** Denuncia della causa di morte

**Articolo 12** Accertamento necroscopico

**Articolo 13** Referto all'Autorità giudiziaria

**Articolo 14** Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

##### **CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E**

##### **AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO**

**Articolo 15** Termini di osservazione

**Articolo 16** Modalità di osservazione

**Articolo 17** Depositi di osservazione ed obitori

**Articolo 18** Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

**Articolo 19** Riscontro diagnostico

**Articolo 20** Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza

##### **CAPO III FERETRI**

**Articolo 21** Deposizione del cadavere nel feretro

**Articolo 22** Verifica e chiusura feretri

**Articolo 23** Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

**Articolo 24** Fornitura gratuita dei feretri

**Articolo 25** Piastrine di riconoscimento

##### **CAPO IV AUTORIZZAZIONI**

**Articolo 26** Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione

##### **CAPO V TRASPORTI FUNEBRI**

**Articolo 27** Norme generali per i trasporti

**Articolo 28** Riti religiosi

**Articolo 29** Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

## **TITOLO III ATTIVITA' FUNEBRE**

### **CAPO I ATTIVITA' FUNEBRE**

**Articolo 30** Attività funebre

**Articolo 31** Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni ostative

**Articolo 32** Tutela del dolente e della concorrenza

### **CAPO II TRASPORTO FUNEBRE**

**Articolo 33** Definizione ed effettuazione del trasporto funebre

**Articolo 34** Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza

**Articolo 35** Definizione ed effettuazione del trasporto di salma

**Articolo 36** Flusso informativo per trasporto di salma

**Articolo 37** Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere

**Articolo 38** Flusso informativo per trasporto di cadavere

**Articolo 39** Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse

**Articolo 40** Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive

**Articolo 41** Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi

**Articolo 42** Trasporti all'estero o dall'estero

### **CAPO III SALA DEL COMMiato**

**Articolo 43** Sala del commiato

## **TITOLO III CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

**Articolo 44** Elenco cimiteri

**Articolo 45** Disposizioni generali e di Vigilanza

**Articolo 46** Reparti dei cimiteri comunali - zonizzazione

**Articolo 47** Reparti speciali

**Articolo 48** Ammissione nel Cimitero

### **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE**

**Articolo 49** Disposizioni generali

**Articolo 50** Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.)

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

**Articolo 51** Inumazione

**Articolo 52** Tumulazione

**Articolo 53** Identificazione delle sepolture e arredi tombali

**Articolo 54** Deposito per feretri

**Articolo 55** Concessione provvisoria

**Articolo 56** Assegnazione di loculo

**Articolo 57** Soggetti titolari del diritto di disporre per la sepoltura

### **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

**Articolo 58** Esumazioni

**Articolo 59** Esumazioni ordinarie

**Articolo 60** Esumazioni straordinarie

**Articolo 61** Estumulazioni

**Articolo 62** Estumulazioni ordinarie

**Articolo 63** Estumulazioni straordinarie

**Articolo 64** Estumulazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

**Articolo 65** Oggetti da recuperare

**Articolo 66** Disponibilità dei materiali

### **CAPO V CREMAZIONE**

**Articolo 67** Autorizzazioni

**Articolo 68** Avvio al crematorio

**Articolo 69** Urne cinerarie

- Articolo 70** Consegna ed affidamento delle ceneri ai familiari
- Articolo 71** Dispersione delle ceneri
- Articolo 72** Ossario comune
- Articolo 73** Cremazioni postume

#### **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

- Articolo 74** Orario
- Articolo 75** Disciplina dell'ingresso
- Articolo 76** Divieti speciali
- Articolo 77** Sanzioni
- Articolo 78** Riti funebri
- Articolo 79** Identificazione delle sepolture
- Articolo 80** Lastre, lapidi, epigrafi, monumenti e ornamenti
- Articolo 81** Fiori e piante ornamentali
- Articolo 82** Oggetti ornamentali
- Articolo 83** Tipi di illuminazione e procedura di allacciamento
- Articolo 84** Manutenzioni

#### **TITOLO IV CONCESSIONI**

##### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Articolo 85** Sepolture private
- Articolo 86** Caratteristiche e tipologia delle sepolture a tumulazione

##### **CAPO II CONCESSIONI**

- Articolo 87** Modalità di concessione
- Articolo 88** Durata delle concessioni
- Articolo 89** Rinnovo e proroga
- Articolo 90** Concessioni pregresse
- Articolo 91** Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio
- Articolo 92** Tariffe
- Articolo 93** Uso delle sepolture private
- Articolo 94** Manutenzione, canone annuo, affrancazione
- Articolo 95** Costruzione dell'opera – Termini

##### **CAPO III DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

- Articolo 96** Divisione, Subentri
- Articolo 97** Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua
- Articolo 98** Rinuncia a concessione di aree libere
- Articolo 99** Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Articolo 100** Rinuncia a concessione di manufatti della durata anni 99 o perpetua

##### **CAPO IV REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

- Articolo 101** Revoca
- Articolo 102** Decadenza
- Articolo 103** Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Articolo 104** Estinzione

#### **TITOLO V IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

##### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

- Articolo 105** Accesso al Cimitero
- Articolo 106** Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Articolo 107** Responsabilità
- Articolo 108** Recinzione aree – materiali di scavo
- Articolo 109** Introduzione e deposito di materiali
- Articolo 110** Orari di lavoro
- Articolo 111** Sospensione dei lavori in occasione di festività e ricorrenze
- Articolo 112** Vigilanza
- Articolo 113** Obblighi e divieti per i dipendenti del Comune

## **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

**Articolo 114** Divieti

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

**Articolo 115** Mappa delle concessioni

**Articolo 116** Annotazioni in mappa

**Articolo 117** Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

**Articolo 118** Schedario dei defunti

**Articolo 119** Scadenzario delle concessioni

## **TITOLO VII NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

### **CAPO I EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI E**

#### **ABROGAZIONE DI NORME**

**Articolo 120** Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

**Articolo 121** Efficacia delle disposizioni del Regolamento

**Articolo 122** Cautele

**Articolo 123** Competenze

**Articolo 124** Deroghe alle disposizioni dell'art. 16 del Reg. Reg. 6/2004

**Articolo 125** Norma finale e di rinvio

## **TITOLO VIII GLOSSARIO**

### **CAPO I DEFINIZIONI E ACRONIMI**

**Articolo 126** Definizioni e acronimi

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE**

#### **Articolo 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934 n. 1265, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, delle Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, dalla Legge n. 130 del 30.03.2001, del Decreto del Ministero della Salute del 09.07.2002, del D.P.R. n. 254 del 10.07.2003, della Legge Regionale Lombardia n. 33 del 30 dicembre 2009 "Testo Unico delle Leggi Regionali di sanità", del Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali", del Regolamento Regionale n. 014 del 30.01.2007 "Modifiche al precedente Regolamento citato" approvati entrambi dall'Assemblea Consiliare ed emanati dal Presidente della Giunta della Regione Lombardia.

2. Il Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla Pubblica Amministrazione, ai gestori del servizio cimiteriale incaricati direttamente dall'Ente, alla cittadinanza, agli operatori privati addetti al trasporto e alla costruzione di monumenti funebri oltre a tutte le attività e servizi ordinati dai cittadini.

3. Ai fini del presente regolamento:

- a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico – sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, sia dal Servizio sanitario regionale, quali il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
- b) nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi;
- c) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione;
- d) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.

#### **Articolo 2 Competenze**

1. Le competenze dello Stato, della Regione, dell'A.S.L. e del Comune sono specificate nelle norme statali e regionali vigenti.

2. Ulteriori competenze aggiuntive del Comune e dell'A.S.L., quale supporto al Comune per motivi igienico sanitari, sono specificate dal presente regolamento e dai provvedimenti da esso scaturenti.

3. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, in quando agisce quale Ufficiale di Governo o Autorità sanitaria locale, nonché dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del TUEL e dell'articolo 4 del D.Lgs. 30/03/2001 n.165, avvalendosi, ove ritenuto necessario ed opportuno ai fini igienico sanitari, della competente A.S.L.

4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal TUEL compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.

5. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla normativa vigente, con il regolamento di cui all'art. 89 del TUEL.

6. Spettano al dirigente, o responsabile/i titolare/i di Posizione Organizzativa (PO) tutte le funzioni di cui al presente regolamento, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento di carattere gestionale, senza che occorra la preventiva deliberazione dell'organo politico, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

7. Ai fini del presente regolamento, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali ha competenze per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito di osservazione per la tenuta dei registri cimiteriali ed eventi successivi relativi alla morte ivi compresi le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie.

### **Articolo 3 Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile.

### **Articolo 4 Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria**

1. Fanno parte integrante del presente regolamento, oltre le disposizioni degli articoli 337 e seguenti del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265, come modificate e integrate dai provvedimenti vigenti, tutte le altre disposizioni contenute nelle altre leggi statali che di seguito si richiamano, dalla Legge Regionale Lombardia n.33 del 30 dicembre 2009 "Testo Unico delle Leggi Regionali di sanità" e dal Regolamento Regionale "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" n.6 del 09/11/2004, d'ora in avanti detto "R.R."
  - a) D.P.R. 10/09/1990, n. 285;
  - b) D.P.R. 03/11/2000, n. 396;
  - c) L. 28/02/2001, n. 26;
  - d) L. 30/03/2001, n. 130;
  - e) D.P.R. 15/07/2005, n. 254. le loro modifiche ed integrazioni.
2. Col termine "deliberazione di Giunta Regionale in materia" si intende la deliberazione VII/20278 del 21/01/2005, nonché le sue modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 5 Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture di cui all'articolo 5 del Regolamento Regionale, perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono tenuti ben visibili al pubblico e consultabili presso gli uffici comunali i provvedimenti comunali concernenti:
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) il presente regolamento e le sue eventuali modifiche;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
  - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f) copia del Piano Regolatore Cimiteriale;
  - g) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. n.241 del 07/08/1990.

## **CAPO II GRATUITÀ' E ONEROSITÀ' DEI SERVIZI**

### **Articolo 6 Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti e per questo a carico del bilancio comunale, i servizi di interesse pubblico indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e/o specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) il servizio di osservazione dei cadaveri per le salme di persone aventi, in vita al momento del decesso, residenza nel Comune, laddove svolto presso le camere mortuarie delle strutture sanitarie di cui all'articolo 41 del Regolamento Regionale o anche il deposito comunale di osservazione, nei soli casi stabiliti dal regolamento;
  - b) l'uso del deposito mortuario, fatto salvo il deposito/camera mortuaria di salme provenienti

- da altri comuni i quali sono invece tenuti al rimborso secondo le tariffe vigenti;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri, di persone decedute in solitudine o su pubblica via;
  - d) la fornitura del feretro, l'inumazione o la cremazione, ove richiesta, per i cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone od enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo articolo;
  - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - f) la dispersione indistinta delle ceneri all'interno del cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
3. Tutti gli altri servizi o forniture sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal competente organo comunale.

### **Articolo 7 Servizi a tariffa agevolata**

1. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.42 comma 2 lettera f) del TUEL, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

## **TITOLO II POLIZIA MORTUARIA**

### **CAPO I ADEMPIMENTI OBBLIGATORI E TRATTAMENTI CONSENTITI**

#### **Articolo 8 Adempimenti conseguenti il decesso**

1. In caso di morte di una persona è d'obbligo avvisare l'Ufficiale di stato civile, secondo quanto specificato all'articolo 1 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e all'articolo 72 del D.P.R. 03/11/2000 n. 396. Nel caso di trasporto di salma, il modulo di cui all'articolo 39 comma 1 del R.R. funge da dichiarazione/avviso di morte.
2. Il medico curante o chi per lui, provvede alla denuncia della causa di morte secondo modulistica ISTAT e con le procedure previste dall'articolo 3 della L.R. e dell'articolo 40 del R.R.
3. L'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 03/11/2000, n.396 e dell'articolo 3 della L.R., si accerta della morte per mezzo di medico incaricato delle funzioni di necroscopo e, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, ne autorizza, a seconda dei casi, la inumazione, la tumulazione, la cremazione.
4. Ogni medico intervenuto è tenuto a denunciare alle Autorità competenti la esistenza di indizi di morte dovuta a reato o di morte violenta.  
Si applica l'articolo 3 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
5. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del codice penale, ove dalla certificazione o dalla scheda sulle cause di morte sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 396/2000 e dell'articolo 3 della L. 130/2001.
6. In caso di rinvenimento di parti di cadavere, di resti mortali, di ossa umane o di ceneri di cadavere si applicano l'articolo 5 e il comma 2 dell'articolo 6 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
7. Per i nati morti si applica il comma 1 dell'articolo 7 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
8. Per i prodotti abortivi si applica l'articolo 7 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
9. Per le parti anatomiche riconoscibili si applica l'articolo 3 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254.

#### **Articolo 9 Trattamenti consentiti e osservazione delle salme**

1. L'osservazione delle salme è svolta, fino all'accertamento di morte, da chi ne ha titolo o ne è incaricato dalla famiglia, nei luoghi consentiti dagli articoli 41 e 42 del R.R., con le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale.
2. Dopo l'accertamento della morte il cadavere potrà essere chiuso nel feretro, inumato, tumulato o cremato, trascorso il periodo di osservazione ordinariamente fissato o quello

ridotto, nei casi previsti.

3. L'accertamento della morte con metodo strumentale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 22/08/1994 n.582, autorizza il medico necroscopo a consentire la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico o l'autopsia, i trattamenti conservativi chiesti dai familiari.

4. Nel caso di cadaveri portatori di una malattia infettiva o di radioattività sono vietati i trattamenti conservativi di imbalsamazione e tanatoprassi.

5. Nel caso di indigenza, stato di bisogno della famiglia, disinteresse dei familiari, l'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso procede alle informative di cui al comma 3 dell'articolo 12 del Regolamento Regionale, onde provvedere al pagamento della cremazione.

6. Il Comune con proprio atto di indirizzo adottato ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 contestualmente all'adozione delle tariffe - può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché vengano quantificati l'onere per l'amministrazione comunale e i mezzi di copertura.

7. Ove la vigente normativa di legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti e a pagamento, il presente articolo si intende ed automaticamente variato - con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

8. Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti, salva la possibilità di stipula di particolari convenzioni con i comuni interessati, con i relativi prezzi.

#### **Articolo 10 Dichiarazione di morte**

1. La morte di persona, sul territorio del comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'ufficiale di stato civile.

2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato, in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

3. Tale dovere si estende anche ai casi di nati morti.

4. La dichiarazione è fatta compilando l'apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti, essa è firmata dal dichiarante.

5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o altra persona delegata dalla rispettiva Amministrazione.

#### **Articolo 11 Denuncia della causa di morte**

1. Il medico curante, e in sua assenza il medico che ne assume le funzioni, deve fare al più presto e non oltre le ventiquattro ore dal decesso, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dall'Azienda sanitaria locale (ASL).

2. Tale scheda ha finalità sanitario - statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

3. Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria (AG) o per riscontro diagnostico, osservando quanto attualmente prescritto dagli articoli 39 e 45 del D.P.R., 10 settembre 1990, n. 285.

5. Qualora al defunto fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il competente servizio dell'ASL dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

7. Presso l'ASL viene tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

#### **Articolo 12 Accertamento necroscopico**



1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'AG, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non oltre le ventiquattro ore, salvi i minori termini di cui al successivo articolo 15, comma 2. Se il decesso è avvenuto nei giorni festivi, l'accertamento è effettuato entro le ore 08.00 del primo giorno feriale successivo e comunque non oltre le quarantotto ore dal decesso.
2. Esso ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità e all'igiene pubblica. In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato.
3. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla competente ASL.
4. Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal direttore sanitario o da suo delegato; le medesime funzioni sono svolte dal direttore o responsabile sanitario o altro medico da loro delegato per i decessi in strutture residenziali, socio sanitarie o socio assistenziali; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.
5. Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito il competente servizio della ASL, può autorizzare il direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal direttore sanitario.

### **Articolo 13 Referto all'Autorità Giudiziaria**

1. Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico o autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'autorità giudiziaria, ai sensi degli articoli 365 del codice penale e 334 del codice di procedura penale.
2. In tali casi all'AG spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.
3. Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne dà immediata comunicazione all'AG ed a quella di Pubblica Sicurezza (PS).

### **Articolo 14 Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane**

1. Chiunque rinvenga parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite l'Ufficiale di Stato Civile che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'AG, a quella di PS e all'ASL. Inoltre l'ASL deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

## **CAPO II OSSERVAZIONE DEI CADAVERI E AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO**

### **Articolo 15 Termini di osservazione**

1. Fino a ventiquattro ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto:
  - a) nei casi di morte per decapitazione o maciullamento;
  - b) nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall'articolo 8 del D.P.R. 285/1990 e dal decreto del Ministero della Sanità 22 giugno 1994, n.582 come successivamente modificati ed integrati
  - c) nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione;
  - d) infine, quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte del competente servizio della ASL.
3. E' invece da protrarre fino a quarantotto ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

## **Articolo 16 Modalità di osservazione**

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addetti, se in locali di osservazione di cui al successivo articolo anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo della morte, né essere vestito, né collocato nel feretro prima della visita necroscopica.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva diffusiva, il competente servizio dell'ASL prescrive le speciali misure cautelative.

## **Articolo 17 Depositi di osservazione/obitori**

1. In base all' art. 14 del D.P.R. 285/1990, il Comune provvede al deposito di osservazione /obitorio in locali idonei, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto, di salma di persona accidentata o, infine, dall'AG.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
  - a) alla sala del commiato;
  - b) alla camera mortuaria della struttura sanitaria;
  - c) alla abitazione propria o dei familiari.
8. Il trasporto dal luogo del decesso al deposito di osservazione di cui al precedente comma 7 è a carico dei familiari richiedenti.
9. Il Sindaco per motivi di interesse pubblico e/o in caso di eventi eccezionali può disporre l'utilizzo di spazi presso strutture sanitarie, sale del commiato, obitori, per deporvi salme per il relativo periodo di osservazione.

## **Articolo 18 Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento**

1. Salvo il nulla osta di cui all'articolo 13, la chiusura del feretro ed il seppellimento di cadaveri e di nati morti devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e di polizia mortuaria.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di parti anatomiche riconoscibili.
3. I prodotti abortivi, i feti e i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'articolo 7 comma 2 del D.P.R. 285/1990, a richiesta dei familiari sono seppelliti nel locale Cimitero previo rilascio del permesso di trasporto e di seppellimento a cura dell'A.S.L. In mancanza della richiesta di sepoltura si procede in analogia a quanto disposto per le parti anatomiche.
4. Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla competente Procura della Repubblica.

## **Articolo 19 Riscontro diagnostico**

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'articolo 37 del D.P.R. 285/1990 e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli articoli 37, 38 e 39 dello stesso D.P.R. nonché del R. R., articolo 11 commi 3 e 3 bis.
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al competente servizio dell'ASL per l'eventuale rettifica della scheda di morte.
3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva – diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve darne immediata comunicazione all'AG.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

## **Articolo 20 Rilascio di cadaveri a disposizione della scienza**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 32 del R.D. 1592/1933, i cadaveri di coloro che in vita abbiano espresso esplicito consenso, i pezzi anatomici e i prodotti del concepimento possono essere utilizzati per finalità di studio, ricerca e insegnamento presso gli istituti universitari delle facoltà di medicina e chirurgia e strutture sanitarie accreditate.
2. L'ufficiale di stato civile rilascia l'autorizzazione al trasporto secondo le norme previste per il trasporto di cadavere previo accertamento della volontà espressa dal defunto.
3. L'impiego dei cadaveri per gli scopi di cui al presente articolo è comunque subordinato alle prescrizioni di cui agli articoli 40 e seguenti del D.P.R. 285/1990. I cadaveri di cui al presente articolo devono essere identificati con idoneo metodo identificativo, anche elettronico, che riporti le generalità del defunto
4. A sua volta il direttore dell'istituto universitario deve tenere il registro di cui all'articolo 41 del D.P.R. 285/1990 e, eseguiti gli studi, riconsegnare i cadaveri ricomposti, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, all'incaricato del trasporto al Cimitero.
5. Le spese di trasporto, dal luogo del decesso alla struttura abilitata e quelle del successivo trasporto al Cimitero, nonché le spese per il seppellimento, cremazione sono a carico della struttura che ne richiede l'utilizzo.
6. Agli istituti universitari il competente servizio dell'ASL, può autorizzare con le modalità di cui all'articolo 43 del predetto D.P.R. la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario comune del Cimitero.
7. In nessun altro caso è permesso asportare cadaveri e ossa dal Cimitero;
8. E' vietato il commercio di cadaveri e ossa umane.

## **CAPO III FERETRI**

### **Articolo 21 Deposizione del cadavere nel feretro**

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 24.
2. In ciascun feretro deve essere racchiuso un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'ASL, a mezzo del proprio servizio competente detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Articolo 22 Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro deve essere fatta dal necroforo del comune, o in mancanza di questi, dall'incaricato dell'impresa di pompe funebri, che dovrà accertare l'identità del cadavere, l'avvenuto rilascio del permesso di seppellimento e, ove richiesto,

l'autorizzazione al trasporto, che le casse e i cofani abbiano le caratteristiche previste dal successivo articolo 24 e rispondano ai requisiti necessari in relazione al tipo di sepoltura cui sono destinati e in relazione al trasporto.

2. Restano ferme le competenze di vigilanza attribuite dalla legge e dalle norme regolamentari all'ASL competente.
3. All'estremità dei feretri destinati fuori comune devono essere apposti i sigilli a garanzia che il feretro non venga successivamente riaperto senza le necessarie autorizzazioni.
4. Tutti gli accertamenti e le operazioni compiute dai necrofori devono risultare da apposito verbale che deve essere allegato al permesso di seppellimento e agli altri documenti che accompagnano il cadavere.
5. Qualora il cadavere venga consegnato a un terzo vettore per il trasporto fuori comune, dal verbale deve risultare anche la consegna del cadavere all'incaricato del trasporto, che sottoscrive per ricevuta una copia del verbale stesso.

### **Articolo 23 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre.
2. Per i feretri per cui il trasporto, la sepoltura, la cremazione avvengono nel territorio della Regione Lombardia si osservano i requisiti di cui all'Allegato 3 del R.R. per tutti gli altri casi si osservano i requisiti di cui al D.P.R. 285/1990 articolo 30.
3. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
4. Per le tumulazioni in loculi stagni i cadaveri sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.
5. Parimenti i trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva – diffusiva vengono effettuati in duplice cassa aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 2.
6. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato, per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, nel caso, da parte della competente ASL, il rinnovo del feretro.
7. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche della sepoltura cui è destinato; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
8. In ogni caso le salme di cui ai precedenti commi 6 e 7 possono essere inumati anche se il feretro non corrisponde alle caratteristiche previste dal presente articolo.
9. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della impresa costruttrice.
10. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dai sensi di legge (ad oggi dal Ministero della Sanità), idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

### **Articolo 24 Fornitura gratuita dei feretri**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazione per cadaveri di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Comune, in attuazione alla Legge 08/11/2000, n. 328, con le procedure di cui al D.Lgs. 31/03/1998 n.109 e s.m.i. ed integrazioni e dalle disposizioni comunali.  
L'onere conseguente è assunto dal Comune.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 (quattro) giorni dal decesso.
4. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano comunque

ad atti di interesse per la salma, la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro 60 giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 del Codice Civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopra indicato.

5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

6. La fornitura della cassa, se opportuno, è a carico del Comune anche nel caso di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 34 del R.R. e cioè per il trasporto obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

### **Articolo 25 Piastrine di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome, il nome del cadavere contenuto, le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO IV AUTORIZZAZIONI**

### **Articolo 26 Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione**

1. L'Ufficiale di stato civile autorizza:

- a) la inumazione, la tumulazione di cadavere o di nato morto, come previsto dall'articolo 11 del Regolamento Regionale;
- b) la cremazione di cadavere o di nato morto, come previsto dall'articolo 12 del Regolamento Regionale;
- c) la dispersione delle ceneri dentro o fuori dei cimiteri, come previsto dall'articolo 13 del Regolamento Regionale.

2. L'ASL competente per territorio autorizza:

- a) la inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti abortivi;
- b) la inumazione, tumulazione, cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

3. Il Comune autorizza:

- a) l'affidamento dell'urna cineraria e il relativo recesso, come previsto dall'articolo 14 del Regolamento Regionale;
- b) la esumazione e la estumulazione;
- c) la inumazione, tumulazione, cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi;
- d) la tumulazione e la cremazione di ossa;
- e) la traslazione di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, ossa, ceneri;
- f) ogni altra operazione cimiteriale.

## **CAPO V TRASPORTI FUNEBRI**

### **Articolo 27 Norme generali per i trasporti**

1. I trasporti di cadavere, dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti sono disposti e autorizzati dall'autorità sanitaria secondo le disposizioni di cui al R.R. articolo 39 e comunque alla vigente normativa.

2. I trasporti di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti, prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane, ceneri sono autorizzati secondo le disposizioni di cui alla legislazione nazionale, come integrate dal R.R.

3. In ogni caso, sia che il trasporto avvenga da comune a comune sia da Stato a Stato i

feretri devono avere le caratteristiche previste al precedente articolo 24.

4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione.

5. L'incaricato del trasporto adempie a tutte le disposizioni di cui al R.R. Giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti che lo accompagnano al personale incaricato della sua accettazione presso il comune per le registrazioni previste dal R.R. articolo 5 e per la verifica del sigillo apposto a garanzia dell'integrità del feretro.

### **Articolo 28 Riti religiosi**

1. I sacerdoti della chiesa cattolica e gli altri ministri di culto di cui all'art. 8 della Costituzione intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni Comunali relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

3. Il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con auto funebri normali, private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

### **Articolo 29 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere verso il Cimitero di un altro Comune è rilasciata dal Sindaco (o suo delegato) secondo le disposizioni della legislazione nazionale vigente e dal R.R. con apposito provvedimento, a seguito di domanda degli interessati.

L'autorizzazione al trasporto deve essere accompagnata dal nulla osta al seppellimento rilasciata dall'ufficiale di stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

2. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

3. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al Cimitero, ove sono accertate la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.

4. In caso di arrivo o partenza del feretro con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

## **TITOLO III ATTIVITA' FUNEBRE**

### **CAPO I ATTIVITA' FUNEBRE**

#### **Articolo 30 Attività funebre**

1. L'attività funebre è definita al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale ed è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, autorizzati all'esercizio da parte del Comune in cui ha sede commerciale il soggetto richiedente, in possesso dei requisiti E delle autorizzazioni di cui al Capo IX del reg.Regionale n.6/04 e comunque alla vigente normativa.

2. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono, nei locali in cui la stessa viene svolta, il prezzario di tutte le forniture e prestazioni rese. Il prezzario deve essere esibito a chiunque richiede un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.

#### **Articolo 31 Autorizzazione dei soggetti esercenti l'attività funebre e condizioni Ostative**

1. Verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 32 del Regolamento Regionale, il responsabile della struttura comunale preposta autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività funebre nella sede specificata.

2. L'autorizzazione è comprensiva di quelle previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita altresì allo svolgimento del trasporto funebre.

3. Qualora le singole componenti della attività funebre siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari, a cui si aggiunge il possesso dei requisiti formativi relativi alla attività funebre.
4. Con riferimento al comma precedente anche in caso di attività disgiunta valgono i divieti e gli obblighi necessari per l'espletamento dell'esercizio di attività funebre.
5. Per l'apertura di una sede commerciale secondaria i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre per ciascuna nuova sede di almeno un incaricato alla trattazione degli affari, in possesso dei requisiti formativi stabiliti con provvedimento regionale.
6. Le condizioni ostative al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività funebre sono quelle individuate dall'articolo 32 del R.R.
7. Per svolgere l'attività funebre nel territorio del Comune è sufficiente che il soggetto operante sia in possesso dell'autorizzazione all'attività funebre rilasciata da un comune della Regione Lombardia.
8. In sede di prima applicazione della normativa valgono i criteri stabiliti in via transitoria da legge e Regolamento Regionale.
9. Le imprese funebri esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale, devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti nei termini massimi di due anni dalla sua entrata in vigore.
10. Ai fini dell'applicazione del comma 9 si intendono imprese funebri quelle in possesso alla data citata, congiuntamente, delle autorizzazioni necessarie.

### **Articolo 32 Tutela del dolente e della concorrenza**

1. Le imprese autorizzate all'esercizio di attività funebre non possono:
  - a) gestire servizi mortuari sanitari all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;
  - b) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
  - c) accaparrare i servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetti di accordo o corruzione
  - d) sostare negli uffici e locali comunali oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni
  - e) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato
  - f) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività
  - g) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione, crematori o servizi necroscopici.Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria come stabilito dalla vigente normativa (es. L. 10/10/1990, n. 287).
2. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori, depositi di osservazione o all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private di ricovero e cura o di strutture sociosanitarie e socio-assistenziali, servizi mortuari sanitari.
3. Il Comune svolge compiti di vigilanza e controllo sull'attività funebre svolta sul proprio territorio, applicando le eventuali sanzioni **NORMATIVAMENTE PREVISTE**.

## **CAPO II TRASPORTO FUNEBRE**

### **Articolo 33 Definizione ed effettuazione del trasporto funebre**

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Il trasporto funebre è effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285, dal Capo IX del Regolamento Regionale e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.
3. Al trasporto degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi si applica il comma 1 dell'articolo 35 del Regolamento Regionale, nonché l'articolo 3 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254. (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179).
4. Il trasporto interno ai civici cimiteri è considerato trasferimento interno di spoglia mortale ed eseguito a cura del gestore del Cimitero.
5. Il trasferimento di salma all'interno della struttura dove è avvenuto il decesso non rientra

nella nozione di trasporto funebre. Il trasferimento viene effettuato unicamente da personale che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre.

6. Il servizio di trasporto funebre è esercitato, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti individuati dalla legge regionale e dal Regolamento Regionale. Le imprese sono tenute all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o da provvedimenti ad esso conseguenti.

7. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

8. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 37 del Regolamento Regionale se provenienti dalla regione o di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10/09/1990 n.285 se provenienti da fuori regione, previa autorizzazione al trasporto di cadavere rilasciata dal competente servizio comunale e nel caso di trasporto di salma previa specifica attestazione medica.

9. L'ASL è tenuta a segnalare tempestivamente a chi effettua il trasporto di salma o di cadavere, nonché al gestore del Cimitero di destinazione la sussistenza, o anche solo il sospetto, di situazioni di rischio infettivo o radioattivo.

10. Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme concernenti i trasporti funebri.

### **Articolo 34 Modalità del trasporto e percorso, riti religiosi o civili, vigilanza**

1. Compete al Sindaco, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n.773, disciplinare con apposita ordinanza le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:

- a) orari di svolgimento dei servizi;
- b) orari di arrivo ai cimiteri;
- c) giorni di sospensione del trasporto funebre;
- d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
- g) luoghi per la sosta di auto funebri in transito;
- h) criteri di sosta presso luoghi di culto ed onoranze funebri in genere, sentiti i ministri di culto interessati.

2. Nessuna sosta diversa da quelle autorizzate, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

3. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.

4. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della Legge 24/05/1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

5. Il feretro può sostare in chiesa o nel luogo di onoranze, comunque denominato, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o civile.

6. I cortei funebri dovranno lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

7. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, chi è tenuto ad autorizzare il trasporto funebre prenderà accordi con il comando del Corpo di polizia locale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

8. L'Amministrazione Comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal Sindaco, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale per quanto riguarda ogni aspetto non attinente a materie igienico-sanitarie e principalmente in relazione all'osservanza del presente regolamento e alle altre disposizioni vigenti in materia. Le violazioni sono sanzionate ai sensi della vigente normativa.



9. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, il Comune potrà, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.

10. In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio comunale preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dell'attività funebre o, nei casi previsti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre.

### **Articolo 35 Definizione ed effettuazione del trasporto di salma**

1. Si definisce "salma" il corpo umano senza vita prima del decorso del periodo di osservazione.

2. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del corpo inanimato dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, all'abitazione privata, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel contenitore impermeabile non sigillato di cui al comma 4 dell'articolo 4 della L.R., il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione.

3. E' permesso svolgere il trasporto di salma da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovverosia di familiare o convivente del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.

4. Il trasporto di salma è svolto sotto la responsabilità di incaricato di pubblico servizio da parte dell'addetto al trasporto.

5. Il luogo di partenza del trasporto è qualunque luogo di decesso o rinvenimento di una salma.

6. Per la movimentazione occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica.

7. I luoghi di possibile trasferimento di salma sono:

- a) abitazione privata;
- b) depositi di osservazione e obitori aventi le caratteristiche di cui agli articoli 12 e seguenti del D.P.R. 185/90, sale anatomiche;
- c) servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
- d) sale per il commiato attrezzate e autorizzate anche per la custodia, osservazione ed esposizione delle salme.

8. Non è consentito il trasporto di una salma in luogo diverso da quelli sopra indicati.

### **Articolo 36 Flusso informativo per trasporto di salma**

1. L'addetto al trasporto di una salma deve darne comunicazione preventiva alla sua effettuazione consegnando, o trasmettendo per fax o altro sistema telematico, copia del modulo in allegato 2 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia, compilato e sottoscritto dal medico e dal dichiarante rappresentante l'impresa funebre, a:

- a) ufficiale di stato civile del Comune di decesso;
- b) ufficiale di stato civile del Comune di destinazione della salma;
- c) ASL del luogo di partenza e arrivo della salma;
- d) responsabile struttura ricevente, se diversa dall'abitazione privata.

Al posto della trasmissione della copia degli originali è consentito l'invio delle informazioni in esso contenute, specificate al comma seguente.

2. Le informazioni minimali contenute nel modulo in allegato 2 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia che rendono possibili i compiti di vigilanza da parte di ASL e Comune sono le seguenti:

- a) cognome e nome del defunto;
- b) data e ora di decesso, data e ora di rilascio del certificato;

- c) cognome e nome del medico intervenuto;
- d) indirizzo completo del luogo di partenza e del luogo di destinazione;
- e) nominativo dell'impresa che esegue il trasporto di salma;
- f) cognome e nome dell'addetto al trasporto;
- g) targa dell'auto funebre.

3. L'addetto al trasporto deve consegnare al personale della struttura ricevente l'originale del modulo allegato 2 di cui ai commi precedenti. Il personale della struttura ricevente firmerà per accettazione il documento, controfirmato dall'addetto al trasporto, riportando l'ora di arrivo e il giorno, se diverso. In caso di abitazione privata la firma per ricevuta è del familiare.

L'originale del modulo allegato 2 di cui sopra sarà poi fatto pervenire all'Ufficio di stato civile del Comune di decesso.

4. Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato trasmette tempestivamente le informazioni relative all'arrivo della salma a:

- a) Ufficiale di stato civile del Comune di decesso;
- b) Ufficiale di stato civile del Comune dove insiste la struttura ricettiva;
- c) ASL competente per territorio del luogo dove insiste la struttura ricettiva.

La trasmissione può avvenire a mezzo fax o con altri sistemi telematici.

5. L'esercente l'attività funebre consegna le documentazioni in originale in suo possesso al Comune di decesso, ai fini della continuazione delle ulteriori incombenze.

### **Articolo 37 Definizione ed effettuazione del trasporto di cadavere**

1. Si definisce "cadavere" il corpo umano privo di vita quando sia trascorso completamente il periodo di osservazione.

2. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al Cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta e il collocamento nella cassa, il prelievo del feretro e il trasferimento, la consegna al personale incaricato della cremazione o al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e, ove occorrente, la collocazione nella sepoltura.

3. E' permesso svolgere il trasporto di cadavere da parte di esercente l'attività funebre incaricato per iscritto dai congiunti del defunto, ovvero sia di familiare o convivente del defunto. Per familiare avente titolo è da intendersi, in ordine di disponibilità il coniuge o il convivente, in difetto di questo ascendenti o discendenti di primo grado, poi gli altri parenti di grado inferiore e infine gli affini.

4. Per il trasporto di cadavere occorre la espressa richiesta dei congiunti, ad esclusione dei casi nei quali sussistano impedimenti di natura giudiziaria o sussistano problemi per la salute o igiene pubblica, per i quali dispone rispettivamente l'Autorità Giudiziaria o Sanitaria.

5. A richiesta dell'avente titolo il feretro può essere trasportato, con o senza una sosta intermedia, dal luogo di partenza ad un qualunque luogo di destinazione, dentro o fuori il Comune, sulla base della autorizzazione al trasporto rilasciata secondo la normativa vigente.

6. Il trasporto deve essere eseguito con un mezzo funebre avente le caratteristiche previste dall'articolo 37 del Regolamento Regionale e con personale adeguato. L'adeguatezza è relativa a:

- a) conoscenza delle norme da applicarsi;
- b) presenza numerica sufficiente sia per la qualità del servizio, sia per garantire il rispetto della normativa in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

7. Tra il personale impiegato viene identificato dall'impresa, in forma generalizzata o per singolo trasporto, un addetto al trasporto, che è persona fisica la quale, in veste di incaricato di pubblico servizio, è tenuta a verificare, preventivamente alla partenza, il rispetto delle norme previste dalla legislazione nazionale, integrata da quella regionale e comunale.

8. L'addetto al trasporto verifica:

- a) identità del cadavere con le generalità contenute nelle autorizzazioni in suo possesso (trasporto, inumazione, tumulazione, cremazione);
- b) confezionamento del feretro secondo quanto previsto dal regolamento, in relazione alla distanza da percorrere e alla destinazione (dentro o fuori la regione, dentro o fuori i confini nazionali, inumazione, tumulazione, cremazione);
- c) adozione delle cautele previste all'allegato 9 della deliberazione di Giunta Regionale in materia.

9. A seguito delle verifiche di cui al comma precedente deve essere rilasciata apposita attestazione di garanzia, con la compilazione e la sottoscrizione di modulo di cui all'allegato 4 della deliberazione di Giunta Regionale in materia.

10. Per i trasporti all'estero la verifica è effettuata da personale della azienda sanitaria locale per quanto riguarda la certificazione ex articolo 29, comma 1 lettera b) del D.P.R. 285/90, ora sostituita dall'attestato di garanzia secondo il modello conforme a quanto stabilito in via generale dalla Regione.

11. Chi effettua il controllo, a garanzia della integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia sulle 2 viti di chiusura del feretro, sia sul modulo allegato 4 di cui ai commi precedenti.

### **Articolo 38 Flusso informativo per trasporto di cadavere**

1. Il trasporto di cadavere è subordinato al possesso delle autorizzazioni occorrenti, previste dal Capo IV del D.P.R. 285/90 per il trasporto funebre, cui aggiungere l'autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione, in relazione alla scelta effettuata, se in arrivo da fuori regione o in partenza per fuori regione.

2. Se il trasporto avviene interamente dentro il territorio regionale è necessaria e sufficiente la documentazione prevista dalla legge e dal Regolamento Regionale.

3. Ove necessiti una sosta in altro Comune, per rendere speciali onoranze, tale Comune dovrà essere informato da quello di partenza.

4. Il Comune di partenza deve avvisare quello di arrivo della partenza del feretro e dell'autorizzazione rilasciata.

5. In caso di trasporto al Cimitero vale quanto stabilito dall'articolo 23 del D.P.R. 285/90. Personale del gestore del Cimitero verifica la regolarità delle autorizzazioni consegnate unitamente al feretro, si accerta che i sigilli sul feretro non siano stati manomessi e corrispondano a quelli riportati nel modulo allegato 4 di cui all'articolo precedente.

6. L'autorizzazione al trasporto internazionale è rilasciata dal competente Ufficio del Comune di decesso.

### **Articolo 39 Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse**

1. Di norma i trasporti di feretro vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.

2. In casi eccezionali, autorizzati dal Comune, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto del feretro può essere effettuato senza l'uso del mezzo funebre. In tale caso è comunque necessaria la presenza del numero di operatori funebri occorrenti per assicurare il trasporto manuale.

3. Il trasporto di salma deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo funebre, avente le caratteristiche di cui ai commi che precedono, e in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al successivo comma 5.

5. L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

6. L'auto funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. 285/90 se il trasporto fuoriesce dai confini regionali. Se il trasporto avviene interamente all'interno del territorio regionale è sufficiente quanto prescritto dall'articolo 37 del R.R.

7. All'interno dell'auto funebre deve essere conservata copia del libretto di idoneità di cui all'allegato 7 della deliberazione di Giunta Regionale in materia, da esibirsi a chi, titolato al controllo, ne fa richiesta.

8. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

9. L'idoneità sanitaria della rimessa e delle relative attrezzature, ai fini della sanificazione dei mezzi funebri, è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda sanitaria locale, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio.

#### **Articolo 40 Precauzioni igienico sanitarie, per la contaminazione ambientale e da sostanze radioattive**

1. Da parte di ogni operatore che proceda a vestizione, deposizione o qualsiasi trattamento sul cadavere devono essere sempre adottate le precauzioni di cui al paragrafo A, punti 1, 2 e 3 dell'allegato 9 alla deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2005, n. 7/20278.

2. Sono da applicare le precauzioni di cui al paragrafo B, punti 1 e 2 dell'allegato 9 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia quando sussistano condizioni di immediato pericolo infettivo e cioè nei casi in cui il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di febbri emorragiche virali, vaiolo, peste, colera, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia.

3. Ove il defunto sia stato affetto da carbonchio, sono da applicare le precauzioni di cui al paragrafo C, punto 1 dell'allegato 9 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia.

4. Ove il defunto sia portatore di radioattività, sono da applicare le precauzioni di cui al paragrafo D, punti 1 e 2 dell'allegato 9 alla deliberazione di Giunta Regionale in materia.

#### **Articolo 41 Trasporto di urne cinerarie, di cassette di resti ossei, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi**

1. Per il trasporto esterno al Cimitero di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi dentro specifici contenitori, non è obbligatorio utilizzare un'auto funebre in possesso delle caratteristiche richieste per il trasporto dei cadaveri. E' comunque da usarsi un carro chiuso o con adeguata copertura, tale da consentire un trasporto plurimo in condizioni di sicurezza per i contenitori trasportati. Si applicano i commi 8 e 9 dell'articolo 20 del R.R.

2. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui (attualmente) all'articolo 24 del D.P.R. 285/90, con obbligo di consegna della cassetta di resti ossei al servizio di custodia del Cimitero di destinazione o, nel caso dell'urna, al destinatario, secondo quanto riportato nell'autorizzazione al trasporto.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme o cadaveri, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, aventi le caratteristiche prescritte dalla legge.

6. In caso di dispersione delle ceneri o dell'affidamento dell'urna cineraria è necessaria la presenza rispettivamente dei moduli di cui agli allegati 5 e 6 della deliberazione di Giunta Regionale in materia.

#### **Articolo 42 Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con R.D. 01/07/1937, n. 1379, od ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione, nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso D.P.R.

2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.P.R. 285/90.

## **CAPO III SALA DEL COMMIATO**

### **Articolo 43 Sala del commiato**

1. Il Comune autorizza la costruzione e la gestione di sale del commiato in qualunque luogo del suo territorio compatibile con le seguenti destinazioni d'uso:
  - a) zone classificate per il commercio o i servizi individuati dallo strumento urbanistico;
  - b) cimiteri, ivi comprese le loro zone di rispetto, laddove la sala del commiato sia considerata servizio connesso con l'attività cimiteriale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del Regolamento Regionale.
2. E' vietato realizzare e gestire sale del commiato in strutture obitoriali, in strutture sanitarie pubbliche o private, strutture socio-assistenziali o nelle loro immediate vicinanze, intendendo per tali 50 metri dai confini di ciascuna proprietà.
3. Nell'intorno di 50 metri dai confini di una sala del commiato è vietato costruire e gestire nuove strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
4. L'articolo 42 del R.R, cui si rimanda, specifica i soggetti autorizzati a costruire e gestire sale del commiato, i requisiti cui deve soddisfare la struttura e la gestione della stessa, l'obbligo di trasmissione dei tariffari.
5. L'ammissione nella sala del commiato è consentita dal responsabile della gestione o, in mancanza da suo delegato, sulla scorta del certificato medico di cui all'allegato 2 della deliberazione di Giunta Regionale in materia e diretta richiesta di ammissione di familiari aventi titolo del defunto.
6. Il responsabile della sala del commiato è tenuto ad accogliere le salme per il numero di posti a disposizione, anche se trasportate da esercenti l'attività funebre concorrenti, fatti salvi casi di forza maggiore.
7. Ad esclusione delle motivazioni di cui al comma precedente il responsabile della sala del commiato è tenuto ad accogliere salme provenienti da altri comuni della regione Lombardia. E' sua facoltà ricevere salme provenienti da regioni limitrofe, che contemplino tale possibilità.
8. Per ogni arrivo alla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:
  - a) cognome e nome del defunto;
  - b) data e ora di decesso;
  - c) data e ora di arrivo;
  - d) luogo di partenza;
  - e) impresa autorizzata;
  - f) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
9. Per ogni partenza dalla sala del commiato il responsabile della stessa o suo delegato è tenuto a registrare su supporto cartaceo o con mezzo informatico:
  - a) cognome e nome del defunto;
  - b) data e ora di partenza;
  - c) luogo di destinazione;
  - d) impresa autorizzata;
  - e) cognome e nome dell'addetto al trasporto.
10. Le tariffe per lo svolgimento del servizio di ricezione salma, permanenza nella sala del commiato, sono applicate in modo indifferenziato per tutti coloro che si rivolgono alla struttura ricevente.
11. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione o con ogni altra modalità idonea ad assicurare la funzione propria del locale.
12. Il comune vigila e controlla il funzionamento della sala del commiato, avvalendosi, se del caso, dell'ASL per gli aspetti igienico-sanitari.

## **TITOLO III CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **Articolo 44 Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 e dell'articolo 9 della legge regionale, il Comune di Valera Fratta provvede al servizio del seppellimento nel proprio cimitero cui sono di norma indirizzati i defunti appartenenti alla sua comunità.

L'unico cimitero situato all'interno del territorio comunale si trova in via del cimitero-capoluogo

2. La ricettività e lo sviluppo dei cimiteri, la destinazione delle aree cimiteriali ai diversi tipi di sepoltura e la rotazione delle stesse, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi sono disciplinati da tutti gli elaborati, documentali e grafici, costituenti il Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C).

#### **Articolo 45 Disposizioni generali e di vigilanza**

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché delle cappelle private familiari e delle tumulazioni privilegiate, spettano al Sindaco, che le esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, dell'ASL competente per territorio.
2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero e a ditte specializzate, incaricate dal Comune, in assenza o a supporto del personale comunale addetto.
4. Competono esclusivamente al Comune, o al gestore a cui le abbia affidate, le registrazioni, la illuminazione elettrica votiva, i servizi propri del Cimitero.
5. Il Dirigente del competente Servizio dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri per gli aspetti igienico-sanitari e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
6. Si richiama la ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del R.R. in merito al deposito mortuario.

#### **Articolo 46 Reparti del cimitero comunale - zonizzazione**

1. All'interno del cimitero comunale, il P.R.C. individua le seguenti aree destinate al seppellimento dei cadaveri e alla conservazione dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ceneri ed ossa:
  - a.1. campi per inumazioni;
  - a.2. campo di mineralizzazione;
  - a.3. reparti destinati a loculi ed a ossari;
  - a.4. campi e reparti per tombe private;
  - a.5. campi e reparti per cappelle di famiglia;
  - a.6. ossario e cinerario comune;
  - a.7. cappella per funzioni religiose cristiane;
  - a.8. cappella per la sepoltura di religiosi;
  - a.9. lapide ai caduti;
  - a.10. aree per calamità;
  - a.11. giardino delle Rimembranze;
  - a.12. Sala laica;
  - a.13. deposito mortuario;
  - a.14. servizi igienici;
  - a.15. depositi e magazzini.

#### **Articolo 47 Reparti speciali**

1. All'interno del Cimitero, il P.R.C. individua reparti speciali destinati al seppellimento dei cadaveri e alla conservazione dei cadaveri, degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, gli oneri manutentivi della sepoltura, sono a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, ivi inclusi gli oneri di ripristino successivamente alla scadenza.
3. Le parti anatomiche riconoscibili, di norma, vengono cremate.
4. E' possibile procedere a sepoltura di parti anatomiche riconoscibili in sepolture concesse ad aventi titolo a disporne.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano cimiteriale o ancora per la inumazione di parti anatomiche riconoscibili.

#### **Articolo 48 ammissione nel Cimitero**

1. Nel Cimitero sono ricevuti i cadaveri, i nati morti e i prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri.

Per la sepoltura di persone anagraficamente non residenti nel comune al momento del decesso, la concessione è soggetta alle condizioni tariffarie vigenti, aumentate del 100% fatta eccezione per:

- i nati morti e i prodotti del concepimento almeno uno dei cui genitori sia residente nel Comune
- i cadaveri di persone ricoverate presso case di riposo e similari site in altro Comune, la cui ultima residenza in vita era presso il Comune di Valera Fratta
- i cadaveri delle persone non residenti nel Comune di Valera Fratta e decedute fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata nel cimitero del Comune;
- d) i cadaveri delle persone non residenti nel Comune e decedute fuori di esso ma che siano stati insigniti della benemeranza civica o del titolo di Maestro del lavoro per i quali si applicheranno le tariffe ordinarie non maggiorate come sopra

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, a fronte di particolari motivazioni, di non concedere l'autorizzazione per le suddette persone non residenti.

4. Le concessioni di ossari e cinerari devono riguardare i resti mortali o le ceneri di persone, tassativamente indicate nell'atto concessorio.

5. Le cellette ossario sono inoltre concesse per tumulare i resti mortali o le ceneri esclusivamente quando si tratti di persone delle quali sia residente nel Comune il coniuge o il convivente, l'ascendente o discendente di primo grado (genitore o figlio) e il collaterale di secondo grado (fratello o sorella); anche nei predetti casi la concessione è soggetta alle condizioni tariffarie vigenti, aumentate del 100%.

6. Ai fini dei commi precedenti, si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non ancora iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, hanno presentato la dichiarazione di trasferimento della residenza nel Comune di Valera Fratta

### **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

#### **Articolo 49 Disposizioni generali**

1. Il cimitero comunale ha campi destinati alle inumazioni ordinarie, le cui caratteristiche del suolo, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono disciplinate dalle "Norme Tecniche" del Piano Regolatore Cimiteriale.

3. Le aree per la realizzazione di sepolture private - individuali, per famiglie e collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del D.P.R. 285/90, nonché dei Capi IV e V del RR, sono individuate negli elaborati grafici del P.R.C..

4. Il P.R.C. determina i tipi di sepoltura, la loro ubicazione, la misura delle aree in conformità a quanto disposto dal R.R.

#### **Articolo 50 Piano Regolatore Cimiteriale (P.R.C.)**

1. Il Consiglio Comunale approva il P.R.C., con le finalità, le modalità, gli elaborati richiesti dal R.R.

2. Fino all'approvazione del primo P.R.C. di applicazione del R.R., valgono le norme di

edilizia cimiteriale di cui ai regolamenti comunali vigenti, fatte salve le modifiche conseguenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il Comune è tenuto a revisionare il P.R.C. almeno ogni dieci anni e comunque nei casi previsti dall'art. 6 comma 2 del R.R.

4. Il piano di cui al primo comma viene approvato dal Comune sentita l'ASL competente per il territorio e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).

5. Nella elaborazione del piano si deve tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti che si renderanno possibili nel Cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

g) della individuazione dei servizi esistenti e di eventuali nuovi servizi per l'assolvimento di funzioni previste dal D.P.R. n.285 del 10 settembre 1990.

6. La delimitazione dei reparti indicati dal precedente articolo 50 deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del D.P.R. 10 settembre 1990 n.285 e all'allegato 1 del Regolamento Regionale.

7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepoltura private a tumulazione.

8. Almeno ogni dieci anni il comune è tenuto a revisionare il Piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

## **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **Articolo 51 Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in ordinarie e private:

a) sono ordinarie le sepolture della durata di 30 anni (trenta), computati dal giorno del seppellimento o della concessione in assenza del cadavere da seppellire nei casi consentiti, assegnate; anche qualora sia richiesta una sepoltura privata senza oneri di concessione occorrerà comunque formalizzare l'atto di concessione suddetto, con accollo integrale al concessionario delle spese di bollo-registrazione-segreteria ecc..

L'operazione di inumazione è a pagamento (del solo servizio di sepoltura prestato dal Comune) a meno che non si tratti di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;

b) sono private le sepolture per inumazione, effettuate in aree in concessione, per un periodo di tempo determinato, secondo quanto risulta dall'atto di concessione, o aventi altre caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle della lettera precedente.

2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

3. Per quanto attiene alle caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra, si applicano le specifiche contenute nelle "Norme Tecniche" del P.R.C..

4. Nell'ambito del cimitero potrà essere previsto un particolare "campo"/area per la re-inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o



estumulazioni. Questi campi sono individuati dagli elaborati grafici del P.R.C. come “campi di mineralizzazione”; per la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l’una dall’altra si applicano le specifiche contenute nelle “Norme Tecniche” del P.R.C.

## **Articolo 52 Tumulazione**

1. Si intende tumulazione la sepoltura di feretri, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, cassette di resti ossei o urne cinerarie in strutture murarie (ipogee o epigee) costruite dal Comune o dai concessionari di aree, in cui siano conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato o in perpetuo, secondo quanto risulta dall’atto di concessione.
  2. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle misure stabilite dall’allegato 2 del RR. così come specificato nelle “Norme Tecniche” del P.R.C..
  3. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all’articolo 18 e allegato 3 del RR se il trasporto è interno alla regione, si applicano gli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90 se i feretri provengono da fuori regione.
  4. Per le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all’articolo 16 e allegato 2 del Regolamento Regionale.
  5. L’adeguamento delle tombe di famiglia esistenti aventi collocazione dei feretri su mensole posizionate sulle pareti di un singolo vano interrato dovrà prevedere in via prioritaria la formazione di singoli loculi e di vestibolo per l’abbassamento dei feretri nel vano esistente e creazione di una nicchia laterale di sicurezza per gli operatori impegnati in tale manovra.
  6. In via secondaria, potrà essere consentito il mantenimento dell’attuale tipologia con le disposizioni di cui all’art. 16 comma 9 del Regolamento Regionale.
  7. In ogni caso decorsi vent’anni dall’entrata in vigore del Regolamento Regionale (9 febbraio 2025) nel loculo, cripta o tomba non a norma potranno svolgersi unicamente operazioni di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei. (art.16 comma 10 del Regolamento Regionale).
  8. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune sono rilasciate secondo i criteri di cui agli artt. 87 e 88 del presente regolamento e riguardano loculi epigei (colombari), cellette per cassetta ossario o per urne cinerarie, cappelle di famiglia.
  9. Nei loculi colombari e nelle tombe è consentito ricavare spazi interni esclusivamente per la deposizione di una o più cassette ossario/urne cinerarie fino alla scadenza naturale della concessione, sempreché sia garantito che il loculo o la tomba contenente il feretro abbiano capacità dimensionali utili, senza interferire con il feretro stesso.
  10. Nelle cellette è possibile collocare una cassetta ossario e/o urna cineraria successiva alla prima, fino alla scadenza naturale della concessione, nei limiti della relativa capienza.
  11. Il Comune si riserva, con oneri a carico del concessionario, di accertare l’effettiva possibilità di inserire l’ulteriore cassetta ossario/urna cineraria nel loculo, tomba o celletta e in caso negativo le operazioni suddette non saranno consentite.
  12. Il diritto d’uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
  13. La durata delle nuove concessioni, ossia quelle sottoscritte successivamente all’approvazione del presente regolamento, è fissata in 40 (quaranta) anni per loculi epigei (colombari), loculi ipogei (tombe), per gli ossari per cassette ossario e cinerari per urne cinerarie. La durata decorre dal giorno della concessione.
- Nel caso previsto ai precedenti commi 9 e 10 è previsto il pagamento di un canone concessorio calcolato sulla base del quantum della concessione “principale” rapportata al tempo residuo di durata della medesima
14. Sono salve le concessioni di sepolture a tempo indeterminato (cosiddette “perpetue”) rilasciate nel periodo in cui previgeva un diverso regime giuridico. Qualora l’aveute titolo ad agire intenda richiedere una nuova tumulazione di feretro, comporta la perdita del diritto di perpetuità dell’intero manufatto e la residua durata del diritto d’uso di anni 40.

L'introduzione nel loculo di urne cinerarie e cassette ossario non comporta la perdita della perpetuità, previa regolarizzazione della nuova concessione per i resti mortali/ceneri.

15. Quando si estumula per far posto ad un nuovo feretro, dovrà essere stipulata un nuovo atto concessorio con pagamento della tariffa rapportata al periodo di vigenza della nuova concessione è pari alla quota e senza rimborso per gli eventuali periodi residuali di durata residua del diritto d'uso

16. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa, nell'importo deliberato dai competenti organi comunali.

17. Ogni concessione del diritto d'uso di manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso, in particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti cadavere;
- b) la durata;
- c) il concessionario;
- d) il/i cadavere/i destinato/i ad esservi accolto/i;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di revoca o di decadenza.

18. La concessione non dà diritto alla proprietà della sepoltura, ma soltanto all'uso della stessa per la tumulazione dei cadaveri specificati nell'atto concessorio e con divieto di trasferimento sia per vendita che per donazione a terzi, pena l'annullamento dell'atto di concessione.

### **Articolo 53 Identificazione delle sepolture e arredi tombali**

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo o croce, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfanumerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del Cimitero.

2. I cippi e gli arredi tombali sono collocati dai familiari o dagli altri soggetti interessati.

3. Per le prescrizioni dimensionali e costruttive relativi si applicano le specifiche contenute nelle "Norme Tecniche" del P.R.C.

4. Per gli obblighi del concessionario relativi alla posa e manutenzione di monumenti, lapidi, epigrafi si rimanda alle Norme Tecniche del P.R.C.

### **Articolo 54 Deposito per feretri**

1. Presso il Cimitero, in locali idonei è consentito il deposito per l'eventuale sosta del feretro, di contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di cassette di resti ossei, di urne cinerarie, prima del seppellimento o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

2. La sosta del feretro presso il deposito mortuario non può di norma superare i dieci giorni.

3. Nel deposito mortuario di regola è vietata la permanenza di persone non addette al servizio, è altresì vietato introdurre fiori in genere (corone, cuscini, ecc.) ovvero altri ornamenti non strettamente necessari per la successiva sepoltura.

### **Articolo 55 Concessione provvisoria**

1. A richiesta dei soggetti aventi titolo a disporre per la sepoltura, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo all'uopo individuato dall'Ente Concedente.

2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per assoluta indisponibilità di loculi per la tumulazione definitiva.

3. La durata del deposito provvisorio non può protrarsi oltre un periodo di mesi 12 (fatti salvi casi

particolari da definire all'occorrenza) , computati a trimestre, ovvero fino alla definitiva sistemazione dei lavori, ove l'avente titolo abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori. Scaduto tale termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro il Sindaco, provvederà ad ordinare l'inumazione del cadavere in campo comune. Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremato, previo pagamento dei diritti relativi.

4. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

5. Il canone di utilizzo del deposito provvisorio è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo del giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione.

6. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Il canone relativo al primo trimestre viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta, i canoni per i trimestri successivi vengono riscossi all'atto della domanda di estumulazione straordinaria per la traslazione del cadavere nella sepoltura privata.

7. La concessione provvisoria deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ente Concedente.

### **Articolo 56 Assegnazione di loculo**

1. L'assegnazione di loculo o nicchia cineraria, in base a quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 25 del Regolamento Regionale, avviene di norma solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi; le prenotazioni saranno possibili solo nei casi stabiliti dalla vigente normativa (es. per affiancamento del coniuge o di parente di primo grado pre-morto ecc..)

2. L'acquisto di loculi di persone in vita vale solo ed esclusivamente per il diretto interessato e non per i parenti.

3. Il vincolo di parentela può valere come prelazione sulla scelta del posto per avvicinamento al coniuge/convivente o parente di primo grado.

4. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 47, salvo che gli aventi titolo non avessero manifestato l'intenzione di seppellirli in campo comune o in altro sepolcro. In difetto della manifestazione del de cuius possono provvedere il coniuge o i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi e - occorrendo stabilire una prevalenza nel potere di disporre della salma - si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

### **Articolo 57 Soggetti titolari del diritto di disporre per la sepoltura**

1. Il soggetto che ha titolo giuridico a disporre per la forma di sepoltura e la destinazione del cadavere o dei resti mortali, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali nonché a quanto previsto nel presente regolamento, è il coniuge o il convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli aventi titolo.

2. In assenza di parenti ai sensi del precedente comma 1, titolari del diritto di disposizione sono gli affini individuati secondo l'articolo 78 del Codice Civile o, nel caso di più affini dello stesso grado da tutti gli aventi titolo.

3. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale resterà estranea all'azione che ne consegue.

4. Essa manterrà fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra gli aventi titolo o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza passata in giudicato.

5. Qualora uno dei soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2 richieda un qualsiasi servizio previsto dal presente regolamento si presume agisca per sé nonché in nome e per conto, e quindi con preventivo consenso, di tutti gli aventi titolo.

## **CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Articolo 58 Esumazioni**

1. Le esumazioni sono disciplinate dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate, sono destinate per nuove inumazioni, secondo un criterio di rotazione.

2. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte degli operatori cimiteriali che eseguono l'operazione o dal personale tecnico ispettivo dell'ASL, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco, secondo le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
3. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

### **Articolo 59 Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione, fermo restando Quanto indicato dalla vigente normativa (in particolare l'art.20 comma 2 della legge Regionale).
2. Possono aver luogo nei mesi da ottobre a marzo
3. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL.
4. I soggetti aventi titolo ad agire devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e della privacy.
5. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Sindaco, che vi provvede con proprio provvedimento.
6. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione massiva è eseguita a norma del Regolamento Regionale. Contestualmente si provvederà ad inviare ad uno dei soggetti predetti una comunicazione indicando le modalità ed il costo di esecuzione delle operazioni nonché il termine entro il quale gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
7. Agli operatori cimiteriali spetta accertare l'identità del cadavere esumato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro nonché stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.
8. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti esumati sono:
  - a) trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione (esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi); in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino carattere di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da non inquinare il suolo e/o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di renumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente in 5 anni se non vi si ricorra in 2 anni se vi si ricorra;
  - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto ad agire ai sensi delle vigenti disposizioni regionali;
  - c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti aventi titolo ad agire. In relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di negare tale trattamento.
9. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al precedente comma 5, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella renumazione o avvio a cremazione.
10. E' fatto obbligo ai concessionari ed ai loro discendenti di smaltire, a loro spese e secondo le disposizioni normative vigenti, le lastre sepolcrali, i copritomba o altri ornamenti. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba o altri ornamenti collocati sopra la tomba saranno depositati in uno spazio idoneo per un periodo massimo di mesi 3, trascorso il quale tutto il materiale ivi depositato diverrà di proprietà del Comune il quale potrà disporre anche per l'avviamento a dismissione. Di questo dovrà essere data adeguata pubblicità.
11. E' esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in

fosse destinate ad inumazione.

### **Articolo 60 Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
  - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
  - b) trasporto in altra sepoltura a tumulazione;
  - c) cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'AG, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
  - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
  - b) quando trattasi di cadavere di persone morte per malattia infettiva contagiosa o portatore di radioattività, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Autorità Sanitaria competente dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
4. Le esumazioni straordinarie, di cui al precedente comma 1 sono richieste con apposita istanza dai soggetti aventi titolo ad agire e sono autorizzate dall'ufficiale dello stato civile previo versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria.
5. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

### **Articolo 61 Estumulazioni**

1. Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato.
2. Le estumulazioni sono regolate dalla vigente disciplina regionale.
3. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

### **Articolo 62 Estumulazioni ordinarie**

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.
  2. Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo nei mesi da ottobre ad aprile. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL.
  3. I soggetti aventi titolo ad agire devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni nel rispetto delle norme di sicurezza e della riservatezza.
  4. La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza del Sindaco, che vi provvede con proprio provvedimento. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di estumulazione massive è eseguita a norma del Regolamento Regionale.
- Contestualmente si provvederà ad inviare ad uno dei soggetti aventi titolo ad agire una comunicazione indicando le modalità e il costo di esecuzione delle operazioni nonché il termine entro il quale gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
5. Agli operatori cimiteriali spetta accertare l'identità del cadavere estumulato mediante verifica dell'apposita targhetta apposta sul feretro nonché stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno al momento della estumulazione.
  6. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti estumulati sono:
    - a) trasferimento per successiva inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione (esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi). In tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da

inquinare il suolo e/o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente in 5 anni se non vi si ricorre e in 2 in caso vi si ricorra;

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dalla disciplina regionale;

c) tumulazione in sepoltura privata, se richiesto dai soggetti aventi titolo ad agire in relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di negare tale trattamento.

7. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di resti mortali o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinate al comma 6, o avvio a cremazione.

8. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba od altri ornamenti saranno depositati in uno spazio più idoneo per un periodo massimo di mesi 3 trascorso il quale tutto il materiale ivi depositato diverrà di proprietà del Comune il quale potrà disporre per l'avvio a dismissione. Di questo dovrà essere data adeguata pubblicità.

### **Articolo 63 Estumulazioni straordinarie**

1. Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione.

2. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a giugno e nei mesi da settembre a ottobre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL ad eccezione nel caso in cui si ravvisi la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico sanitaria.

3. Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni ordinarie previste dal precedente articolo 66.

### **Articolo 64 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni e le estumulazioni promosse d'ufficio non comportano ulteriori spese per i concessionari salvo quanto diversamente disposto dall'Amministrazione comunale.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa qualora il comune debba sopportare delle spese; lo stesso vale per le estumulazioni ordinarie nel caso che non ne sia già stato versato l'importo unitamente alla concessione (loculi).

4. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica la normativa vigente.

### **Articolo 65 Oggetti da recuperare**

1. Qualora, nel corso di esumazioni o estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli operatori cimiteriali al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del Comune.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al comune - che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo massimo di 3 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato agli interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico

e conservato agli atti del Comune.

### **Articolo 66 Disponibilità dei materiali**

1. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura devono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
2. Su richiesta degli aventi diritto, da presentarsi entro il termine fissato nell'informativa di cui al precedente articolo 65, il responsabile dell'U.O. comunale competente può autorizzare il recupero e/o il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e, nel caso di reimpiego, rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale.
3. Al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, in assenza della richiesta di cui al precedente comma 2, i materiali o le opere installate sulle sepolture comuni e private passano in proprietà del Comune che vi provvederà come indicato ai precedenti articoli.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

## **CAPO V CREMAZIONE**

### **Articolo 67 Autorizzazioni**

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere compete, in base all'art. 3 comma 1, lettera b della Legge n.130/2001 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri – e all'art.12 del R.R., all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo;
2. La cremazione di cadavere è autorizzata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
  - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente capoverso prescinde dall'eventuale parere contrario dei familiari;
  - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
  - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
3. Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione di cadavere è subordinato all'acquisizione della seguente documentazione:
  - a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  - b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'AG, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
  - c) attestazione medica che il defunto non era portatore di pace-maker o apparecchiature similari.
4. La cremazione di prodotti abortivi e parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall'ASL competente, a norma delle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali.
5. La cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, a seguito di

esumazione o estumulazione ordinaria e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 dell'assenso del coniuge o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di questi. Per la cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi non è richiesta la documentazione di cui al comma 3.

6. Per le singole cremazioni di ossa richieste dagli aventi titolo ad agire, si applica la medesima procedura prevista dal precedente comma 5.

7. Non possono essere autorizzate cremazioni di cadaveri o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'ASL segnalare al Comune, preventivamente alla cremazione, tali eccezionali circostanze.

### **Articolo 68 Avvio al crematorio**

1. Il Comune di Valera Fratta, non avendo dotato i cimiteri di forno crematorio, per procedere alla cremazione autorizza l'avvio all'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile.

2. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.

3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficiale dello stato civile.

### **Articolo 69 Urne cinerarie**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiuse con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa.

2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo individuo e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto (e il codice alfanumerico progressivo).

3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del Cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

4. La destinazione delle ceneri, a richiesta degli aventi titolo ad agire, è, alternativamente, la tumulazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

### **Articolo 70 Consegna ed affidamento delle ceneri ai familiari**

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o volontà manifestata, nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo ad agire, l'urna cineraria è tumulata nel Cimitero, a cura e spese dei familiari, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato,

4. La richiesta di affidamento delle ceneri, presentata dai soggetti di cui al comma 1 su modello conforme approvato dalla Giunta Regionale, dovrà contenere i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;



- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'AG e di pubblica sicurezza.

5. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato un documento in triplice esemplare, anch'esso su modello conforme approvato dalla Giunta Regionale, riportante i dati identificativi della persona a cui sarà consegnata l'urna sigillata, che sottoscriverà la relata di consegna, nonché la dichiarazione di conoscenza da parte di quest'ultima della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso non intendesse più conservarla. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso l'Ufficiale dello Stato Civile.

6. La terza copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate e costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

7. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

8. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, la rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile. In tal caso, i predetti soggetti possono conferire le ceneri al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in Cimitero di loro scelta.

9. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

10. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per affidamenti di urne autorizzate, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al Cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione della data;
- c) per i recessi dell'affidamento, dell'identificazione del Cimitero di sepoltura e della data di recesso;
- d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

## **Articolo 71 Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile a norma delle vigenti disposizioni nazionali e regionali secondo la volontà propria del defunto, risultante da atto scritto in una delle seguenti forme:

- a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla dispersione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione e dispersione delle ceneri dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una contraria

dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui alla presente lettera prescinde dall'eventuale parere contrario dei familiari.

2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1.

3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata dal coniuge o, in base alla volontà del defunto espressa nelle forme di cui al precedente comma 1, dal convivente more uxorio, nonché da un parente, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto o in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.

4. La richiesta di autorizzazione alla dispersione, redatta su modello conforme approvato dalla Giunta Regionale, deve contenere l'esplicita indicazione della modalità di espressione della volontà da parte del defunto.

5. Alla richiesta di autorizzazione alla dispersione è allegato un documento in triplice esemplare, anch'esso su modello conforme approvato dalla Giunta Regionale, in cui sono indicati il soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri e il luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse. Tale documento è conservato presso l'impianto di cremazione e presso l'ufficiale dello stato civile. La terza copia viene consegnata alla persona cui le ceneri sono affidate e costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

6. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.

7. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dal Codice della Strada ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.

## **Articolo 72 Ossario comune**

1. Nel cimitero del Comune è presente un ossario comune per la conservazione:

a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;  
b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. L'ossario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.

3. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nell'ossario comune.

4. Potrà essere realizzato un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un Cimitero in cui disperdere le ceneri.

5. Nel giardino delle rimembranze o nelle sue immediate adiacenze dovrà essere realizzato un monumento del ricordo, in cui trascrivere, a richiesta degli aventi diritto, le generalità di chi vi ha avuto dispersione delle ceneri.

## **Articolo 73 Cremazioni postume**

1. Al termine o alla rinuncia della concessione cimiteriale può essere richiesta la cremazione postuma della salma.

2. Ai sensi dell'art 73, comma 6 della L.R. n. 33/2009 "in caso di comprovata insufficienza delle sepolture l'ufficiale di stato civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o in caso di irreperibilità dei famigliari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso".

## **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Articolo 74 Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per le stagioni invernale ed estiva, con provvedimento del Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima dell'orario di chiusura. Un segnale acustico, di regola, avvisa i visitatori che la chiusura del Cimitero avverrà all'ora prescritta.
3. Qualora la chiusura dei cancelli fosse temporizzata, gli stessi saranno dotati di un comando manuale posto all'interno del Cimitero e in posizione accessibile, per permettere l'uscita ai visitatori ritardatari.
4. La visita al Cimitero al di fuori degli orari di apertura non è consentita.

### **Articolo 75 Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, ad eccezione dei mezzi di soccorso, emergenze, nonché i mezzi autorizzati che dovranno osservare norme di comportamento particolarmente prudenti.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) ai cani, salvo che non siano accompagnatori di persona non vedente, e agli altri animali;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
  - d) ai bambini di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.
  - e) a persone con vessilli, bandiere, drappi se non preventivamente autorizzati.

### **Articolo 76 Divieti speciali**

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
  - a) fumare, tenere contegno chiacchieroso, cantare, parlare ad alta voce;
  - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - c) introdurre oggetti irriverenti;
  - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
  - f) accumulare neve sui tumuli e allocare oggetti e ornamenti sui luoghi di passaggio;
  - g) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari (in specie con l'offerta di servizi e oggetti);
  - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del Comune. Per cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - l) turbare in qualsiasi modo il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
  - n) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, all'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale comunale, intimato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica, polizia locale o deferito all'Autorità Giudiziaria.

## **Articolo 77 Sanzioni**

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n.1265 e succ. modif. e dell'articolo 107 DPR 10 settembre 1990 n. 285 (in quanto applicabili), si applicano le disposizioni dell'art.7.bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.
2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

## **Articolo 78 Riti funebri**

1. All'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, anche laici, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico, purché non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali.
2. L'orario per la celebrazione dei riti funebri dovrà sempre essere preventivamente concordato con il Comune.
3. E' vietata la celebrazione di riti funebri la domenica e nei i giorni festivi, salvo deroghe disposte dal Sindaco o altre autorità.
4. Nel Cimitero del capoluogo potrà essere messa a disposizione dei richiedenti – se esistente – una sala per la celebrazione delle funzioni laiche, utilizzata secondo le procedure e le regole che verranno stabilite dall'Amministrazione Comunale.
5. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Comune

## **Articolo 79 Identificazione delle sepolture**

1. Come previsto dall'art.17 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 ogni fossa di inumazione, loculo tomba, nicchia è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l' indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo fornito dal servizio di accettazione del Cimitero.

## **Articolo 80 Lastre, lapidi, epigrafi, monumenti e ornamenti**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste croci o cippi, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio in relazione alle caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche del Piano Regolatore Cimiteriale.

## **Articolo 81 Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecoroso il Cimitero, il responsabile del Comune provvede per la loro rimozione e distruzione.
3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il Comune può procedere alla riscossione coattiva.
4. Nei cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, la manutenzione del verde di arredo (siepi, prati etc.) a cura dell'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 82 Oggetti ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio, ad insindacabile discrezione del comune, i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Le corone di fiori portate in occasione di cerimonie funebri dovranno essere depositate all'ingresso del Cimitero.

3. Nei colombari e negli ossari o spazi ristretti di passaggio, è vietato deporre vasi da fiori e altri oggetti nelle aree comuni.
4. Il comune provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
6. Valgono, per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta, gli stessi criteri stabiliti nel presente regolamento in quanto applicabili.

### **Articolo 83 Tipi di illuminazione e procedura di allacciamento**

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.
2. Sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica.
3. La richiesta dell'allacciamento deve essere fatta dall'interessato al Comune o direttamente alla società concessionaria del servizio
4. La posa in opera della conduttura di derivazione della corrente, la fornitura della corrente e delle lampadine elettriche di voltaggio uniforme, nonché il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante, e la sostituzione periodica delle lampadine sono eseguite esclusivamente dal comune o dal concessionario.
5. La manutenzione, ordinaria e straordinaria, dell'apparecchio illuminante (portalampade) è a carico del titolare della sepoltura.

### **Articolo 84 Manutenzioni**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro realizzate o installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutati indispensabili e opportuni per motivi di decoro, di sicurezza e di igiene.
3. All'interno delle aree cimiteriali gli interventi edilizi da parte del privato, possono essere realizzati mediante preventiva istanza di autorizzazione edilizia da parte dell'ufficio tecnico. I titoli abilitativi di cui al comma 2 del presente articolo sono stabiliti in funzione del tipo di intervento edilizio che si intende realizzare come specificato nelle Norme Tecniche del P.R.C.

## **TITOLO IV CONCESSIONI**

### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Articolo 85 Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti anche dal Comune.
2. Le aree possono altresì essere concesse in uso per la costruzione a spese di privati di sepolture a sistema di tumulazione singola o a due posti affiancati. La superficie dei singoli lotti, le caratteristiche tecniche delle tombe sono stabilite nelle Norme Tecniche del P.R.C.
3. Le concessioni in uso di manufatti realizzati dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie)
  - b) cappelle.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. La concessione è stipulata previa assegnazione del manufatto
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro

il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.

7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
- d) i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

### **Articolo 86 Caratteristiche e tipologia delle sepolture a tumulazione**

1. Colombari, cripte e tombe in genere dovranno essere realizzati in modo che tumulazioni ed estumulazioni possano essere eseguite con le modalità indicate all'art. 16 del Regolamento Regionale già più volte citato, con loculi idonei ad ospitare un solo feretro aventi i requisiti indicati nell'allegato 2 del medesimo Regolamento e vigenti normative.

2. Per le tombe esistenti che già oggi non si trovassero nelle condizioni esplicitate al 4 comma dell'art. 16 perché prive di accesso indipendente ai loculi (contrattualmente classificate come singole ma di fatto costruite con due loculi sovrapposti per ospitare due bare, la seconda delle quali poggiate su soletta realizzata dopo la prima tumulazione), è prevista la deroga di cui al comma 8 del citato art. 16 sulla base di un impegno alla regolarizzazione da parte dei privati concessionari. Nel caso non venissero apportati i necessari adeguamenti si rimanda a quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo.

3. Per le tombe di famiglia esistenti, dotate di unico vano interrato e con mensole laterali di sostegno dei feretri, si rimanda all'art. 16 comma 9 del Regolamento Regionale e a quanto disposto nel precedente articolo 56 del presente Regolamento relativamente agli adeguamenti possibili.

4. Per le caratteristiche dimensionali dei nuovi manufatti valgono le previsioni relative specificate nelle Norme Tecniche di Attuazione al Piano Regolatore Cimiteriale.

## **CAPO II CONCESSIONI**

### **Articolo 87 Modalità di concessione**

1. La sepoltura, individuale privata di cui al terzo comma, lettera a) dell'articolo 85 può concedersi, ai:

a) residenti e ai loro familiari di primo grado (genitori e figli), conviventi more uxorio solo in presenza:

\_ della salma o ceneri per i loculi individuali;

\_ dei resti o ceneri per gli ossari;

\_ delle ceneri per le nicchie per urne;

quanto sopra fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma e verificata la disponibilità residua di almeno 30 loculi, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado oppure, indipendentemente

dall'età, sia coniuge superstite del defunto per un futuro affiancamento.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al comma 3 lettera b) dell'articolo 90, è data secondo la disponibilità ed in conformità al piano regolatore cimiteriale, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; ove comunque stipulata è nulla di diritto.

7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto esecutivo di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale pari al 50% del corrispettivo della tariffa della concessione.

8. Eventuali casi non previsti dal presente regolamento possono essere disciplinati con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Con riferimento a quanto indicato al comma 4) del presente articolo, si specifica che sarà possibile dare corso a quanto stabilito solamente fino a disponibilità residua di almeno trenta loculi.

### **Articolo 88 Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui al precedente articolo 87 sono a tempo determinato, regolate ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e dell'art.25 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n.6.

2. Si da atto che sono presenti nel cimitero comunale concessioni in perpetuo, sottoscritte prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

3. La durata delle sepoltura

a) inumazione ordinaria è fissata in 30 anni, compresi i rinnovi

b) Tumulazione in loculo; concessioni di nuova sottoscrizione: 40 anni

c) Tumulazione in ossari e nicchie cinerarie: concessioni di nuova sottoscrizione 30 anni

d) Tumulazione in tomba: concessioni di nuova sottoscrizione: 40 anni

e) Tumulazione in cappella privata: concessioni di nuova sottoscrizione: 99 anni

4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data della stipula dell'atto di concessione, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

5. Gli uffici Comunali preposti devono obbligatoriamente registrare l'atto nei tempi di Legge, fatte salve le ipotesi di concessione provvisoria e di proroga.

### **Articolo 89 Rinnovo e proroga**

1. Per il rinnovo della concessione alla scadenza di ogni periodo il concessionario potrà domandare il rinnovo, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento.

L'Amministrazione Comunale, valutata la domanda in relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali, potrà accogliere la richiesta previo versamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta. In mancanza di tale domanda, la concessione cadrà nella libera disponibilità del Comune.

2. Qualora, alla scadenza della concessione di loculi e tombe, non sia ancora decorso l'ordinario periodo di tumulazione del feretro stabilito dalla legge, ovvero di uno dei feretri nel caso di tomba a più posti, il concessionario potrà chiedere la proroga della concessione per il tempo necessario al raggiungimento del predetto periodo di tumulazione ordinaria.

3. L'Amministrazione Comunale, valutata la domanda in relazione alla disponibilità di spazi cimiteriali potrà accogliere la richiesta previo versamento della tariffa in vigore all'atto della richiesta, ragguagliato al periodo di effettiva ultrattività della concessione. In mancanza di tale domanda, la concessione cadrà nella libera disponibilità del Comune e si procederà ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

### **Articolo 90 Concessioni pregresse**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 88 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

1bis. Per aree o manufatti ottenuti in concessione e non utilizzati per la sepoltura di defunti si rimanda all art. 100

2. Per l'utilizzazione e l'eventuale regolarizzazione di sepolture non più conformi alle disposizioni regionali in quanto richiedono la movimentazione di altro feretro in occasione di una tumulazione o di una estumulazione e per eventuali adeguamenti si rimanda all'art. 124.

3. Per situazioni pregresse controverse, nelle quali si renda necessaria una decisione arbitrale, la decisione compete al Responsabile di Servizio.

### **Articolo 91 Sepolture private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Comune può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

### **Articolo 92 Tariffe**

1. Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali, ai servizi e alle prestazioni in vigore presso il Cimitero di Valera Fratta sono riportate nella tabella approvata dai competenti organi.

2. Le stesse possono essere periodicamente aggiornate o variate con deliberazione dai competenti organi, senza che ciò comporti modifica al Regolamento stesso e quindi la sua riapprovazione.

### **Articolo 93 Uso delle sepolture private**

1 Salvo quanto già previsto dagli articoli 85, 87 e 88, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato esclusivamente alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia incluso il convivente ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc..), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2 Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 dell'articolo 93 del DPR 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge o dal convivente, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, estesa agli affini, fino al 6° grado.

3 Per il coniuge o il convivente, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4 Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al responsabile del servizio cimiteriale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modif. ed integraz.

5 La condizione di convivenza anagrafica è verificata sulla base delle risultanze dell'anagrafe della popolazione residente congiuntamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. da cui risulti che la coabitazione aveva luogo more uxorio.

6 Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti, salvo per i casi indicati dal concessionario.

7 Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile; ogni atto contrario è nullo di diritto.

8 Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata



della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura jure sanguinis, quale regolato dal presente articolo.

9 Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune od il gestore del Cimitero può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

#### **Articolo 94 Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

#### **Articolo 95 Costruzione dell'opera – Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'articolo 85, comma 2, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal successivo articolo 106 e alla esecuzione delle opere relative entro 2 anni dalla data di stipula del contratto di concessione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

3. Per motivi da valutare dal comune, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

### **CAPO III DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Articolo 96 Divisione, Subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trovano applicazione gli articoli 21 e 38 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata anche separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali, restando unica la concessione.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Comune, anche utilizzando servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote, fermo restando l'unicità del sepolcro, o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio ai sensi dell'articolo 2703 Codice Civile debitamente registrati e depositati agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'articolo 93 sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 180 giorni dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e, nel caso di pluralità di discendenti, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune (e dell'eventuale gestore del Cimitero).

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo 96, che assumono la qualità di concessionari.

9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione o di contrasti tra le persone interessate, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando a pari titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

10. Trascorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stato provveduto, il Comune procede ad invitare gli eventuali interessati di cui abbia conoscenza, eventualmente anche a mezzo di affissioni all'albo del Cimitero per 30 giorni, ove non disponga ai propri atti di loro nominativi ed indirizzi, a provvedere entro ulteriori 180 giorni decorrenti da quando almeno uno di questi ne abbia notizia o dal giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso.

11. Trascorso il termine complessivo di un (1) anno dalla data di decesso del concessionario senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione si determina la decadenza.

12. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'articolo 94, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

13. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

#### **Articolo 97 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua**

1. L'assegnazione si ritiene decaduta, senza diritto di rimborso, al momento del trasferimento del cadavere in altra sede. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato o perpetua, quando la sepoltura non è stata occupata dal defunto; in tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un rimborso di quanto versato in precedenza in base a quanto stabilito dal comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

#### **Articolo 98 Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento dell'assegnazione.

#### **Articolo 99 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'articolo 90, comma 2, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento dell'assegnazione. Salvo il caso in cui il Comune debba sostenere oneri per il ripristino dei manufatti.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Articolo 100 Rinuncia a concessione di manufatti della durata anni 99 o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti

dal Comune, di cui all'articolo 90, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, un rimborso di quanto versato in precedenza in base a quanto stabilito "Tariffe concessioni, servizi cimiteriali e rimborsi".

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

## **CAPO IV REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Articolo 101 Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del DPR 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico (riorganizzazione dei campi, abbattimento barriere architettoniche, ristrutturazione strutture cimiteriali).

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune, dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto almeno 30 giorni prima, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del Cimitero per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

4. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.

### **Articolo 102 Decadenza**

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 98;

d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 98, comma 7;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 99;

f) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 100, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

g) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 101 o vi sia l'estinzione della famiglia;

h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) e g) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

4. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.

5. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti del responsabile dei servizi cimiteriali (di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti D.Lgs. 18

agosto 2000, n.267 e succ. modif.); il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni e la relativa determinazione sarà adottata in base all'accertamento dei relativi presupposti.

### **Articolo 103 Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto che la determina, il momento è indicato nel provvedimento che dichiara la decadenza stessa.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campi di inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Successivamente il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.
5. Gli arredi funebri potranno essere consegnati al concessionario decaduto, previa istanza da presentare entro 30 giorni dalla comunicazione di decadenza. In caso contrario, rimarranno a disposizione del Comune che potrà disporre per la loro dismissione

### **Articolo 104 Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di ricordi, decorazioni e oggetti simili.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previa comunicazione agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

## **TITOLO V IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**

### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Articolo 105 Accesso al Cimitero**

1. I concessionari per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano esclusivamente riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. I concessionari per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, devono preventivamente far predisporre un progetto, da un tecnico competente di loro fiducia, e acquisire l'autorizzazione comunale secondo le modalità specificate nelle "Norme Tecniche" del Piano Regolatore Cimiteriale.
3. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata del certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
4. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata:  
- alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.  
al rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica ecc.. necessari per l'esecuzione dei lavori, con versamento anticipato
5. Per le semplici riparazioni, pulizia di monumenti ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, sufficiente la comunicazione al Comune.
6. E' vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
7. Il personale ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui

all' articolo da 113 in quanto compatibili.

8. Non è ammesso l'ingresso a mezzi motorizzati se non preventivamente autorizzati

### **Articolo 106 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Comune ai sensi di quanto stabilito dal DPR 10 settembre 1990 n. 285. secondo le modalità specificate nelle "Norme Tecniche" del Piano Regolatore Cimiteriale.

2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

4. Qualsiasi variante al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

6. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente la comunicazione al comune.

7. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del servizio cimiteriale, lapidi, ricordi, e similari.

### **Articolo 107 Responsabilità**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili dell'esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

### **Articolo 108 Recinzione aree – materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del Comune.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche di smaltimento, a cura e spese della ditta esecutrice, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

### **Articolo 109 Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario; vige l'obbligo di riparazione di eventuali danni causati.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

### **Articolo 110 Orari di lavoro**

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal Comune.

2. E' vietato effettuare lavori nei giorni festivi o in giornate nelle quali è previsto un rilevante afflusso di persone, salvo particolari esigenze tecniche, individuate dal Comune.

### **Articolo 111 Sospensione dei lavori in occasione di festività e ricorrenze**

1. Il Comune in occasione di festività e ricorrenze (vedi es. Commemorazione dei Defunti, Natale, Pasqua, ec..), vieta, salvo deroghe particolari, a chiunque, di eseguire nell'interno

dei Cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

### **Articolo 112 Vigilanza**

1. Il Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio tecnico comunale, accerta, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

### **Articolo 113 Obblighi e divieti per i dipendenti del Comune**

1. I dipendenti comunali che prestano servizio all'interno del Cimitero sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero, segnalando al Comune le violazioni accertate.

2. Altresì i dipendenti del Comune sono tenuti:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte di privati o di ditte;
- c) segnalare ai privati nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a profilassi di legge, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **Articolo 114 Divieti**

1. Alle imprese di pompe funebri è espressamente vietato:

- a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- e) esporre materiale pubblicitario a proprio favore all'interno del Cimitero.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Articolo 115 Mappa delle concessioni**

1. Presso il Comune, ovvero presso il gestore del servizio cimiteriale, è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle inumazioni e delle tumulazioni.
2. Detto registro, denominato mappa, è tenuto anche con mezzi informatici.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Articolo 116 Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione ogni modificazione o cessazione che si verifica.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) per le inumazioni ordinarie:
    - generalità del defunto e data del decesso;
    - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
    - le operazioni cimiteriali che danno luogo a esumazione con gli estremi dell'autorizzazione e della destinazione.
  - b) per le inumazioni private:
    - generalità del defunto;
    - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
    - le generalità del concessionario;
    - gli estremi e la durata del titolo costitutivo;
    - le eventuali variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
    - le operazioni cimiteriali che danno luogo a esumazione con gli estremi dell'autorizzazione e della destinazione.
  - c) per le tumulazioni:
    - generalità del defunto o dei defunti;
    - il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
    - le generalità del concessionario;
    - gli estremi e la durata del titolo costitutivo;
    - le eventuali variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
    - le operazioni cimiteriali che danno luogo ad estumulazione o a introduzione di feretri, ossa o ceneri nel tumulo con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Articolo 117 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza del servizio competente, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate.
2. Tale registro è tenuto anche con mezzi informatici.

#### **Articolo 118 Schedario dei defunti**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. Lo schedario può essere tenuto, se del caso, mediante mezzi informatici.
3. Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero comunale.
4. In ogni scheda sono riportati:
  - le generalità del defunto;
  - l'indicazione della sepoltura, con il numero.

#### **Articolo 119 Scadenziario delle concessioni**

1. E' istituito lo scadenziario delle sepolture a mezzo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

2. Il personale addetto, predisporre, di norma, entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni private in scadenza nell'anno successivo, che dovrà essere affisso presso il Cimitero.

## **TITOLO VII NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

### **CAPO I ABROGAZIONE DI NORME ED EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI**

#### **Articolo 120 Abrogazione di norme**

1. E' abrogato il previgente regolamento di polizia mortuaria e ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

#### **Articolo 121 Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua approvazione, fatte salve, fino al loro naturale esaurimento, tutte le clausole concessorie sottoscritte con atto tra privati e Comune.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, compatibilmente con l'osservanza delle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Quanto sopra tenendo presente che le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato, e che non possono comunque avere durata superiore a 99 anni come disposto dall'art. 25, 1° comma del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.
6. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria, D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e del R. R. nonché tutte le altre norme in vigore in tema di polizia mortuaria e adempimenti connessi in materia di igiene e sicurezza pubblica.
7. Il presente regolamento si intende automaticamente aggiornato con le eventuali successive modifiche e/o integrazioni apportate alle precitate normative senza necessità di recepimento delle stesse.

#### **Articolo 122 Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti o altra qualsiasi opera sul monumento, s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Articolo 123 Competenze**

1. Ai sensi dell'art. 107, 3 comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) spetta al Responsabile della competente Struttura comunale l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del



Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Sindaco e al Responsabile del servizio su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Concorrono con il Sindaco e il Responsabile del servizio, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

#### **Articolo 124 Deroghe alle disposizioni dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 6/2004**

1. Per l'utilizzazione e l'eventuale regolarizzazione di sepolture non più conformi alle disposizioni regionali, in quanto richiedono la movimentazione di altro feretro in occasione di una tumulazione o di una estumulazione e per eventuali adeguamenti, si rimanda all'art. 91.

2. Al medesimo articolo si rimanda per disposizioni relative a tombe di famiglia con unico vano interrato, prive di loculi individuali per la collocazione dei feretri.

#### **Articolo 125 Norma finale e di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore.

### **TITOLO VIII GLOSSARIO**

#### **CAPO I DEFINIZIONI E ACRONIMI**

##### **Articolo 126** Definizioni e acronimi

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004 n. 6.

##### **a. DEFINIZIONI**

###### **addetto al trasporto funebre:**

persona fisica titolare o dipendente, incaricata al pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto dei feretri;

###### **animali di affezione:**

animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;

###### **attività funebre:**

servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al Cimitero o crematorio;

###### **auto funebre:**

mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

###### **avente titolo ad agire (o avente causa):**

persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolata ad agire in nome e per conto del defunto;

###### **autopsia:**

accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;

###### **bara o cassa:**

cofano destinato a contenere un cadavere;

###### **cadavere:**

corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

**campo di inumazione:**

area adibita alle sepolture in fossa;

**cappella:**

luogo di culto interno al Cimitero;

**cappella di famiglia:**

struttura o costruzione fuori terra, destinata alla tumulazione dei defunti di una o più famiglie, oppure rappresentanti di un ente o confraternita;

**cassetta ossario:**

contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

**cassone di avvolgimento in zinco:**

rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

**celletta cineraria:**

luogo destinato alla conservazione di ceneri;

**ceneri:**

prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**Cimitero:**

luogo sacro di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

**cofano per trasporto salma:**

contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

**cofano di zinco:**

rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;

**colombaro o loculo o tumulo o forno:**

vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette ossario, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**concessione di sepoltura cimiteriale:**

atto con il quale il Comune costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato, da qui concessionario: cioè il soggetto beneficiario del diritto di uso di una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale;

**contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:**

contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**cremazione:**

riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

**crematorio:**

struttura di servizio al Cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

**decadenza di concessione cimiteriale:**

atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario o per altre cause previste nel presente regolamento;

**deposito mortuario:**

luogo all'interno di un Cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

**deposito di osservazione:**

luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

**deposito temporaneo:**

sepoltura o luogo all'interno di un Cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette ossario, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

**dispersione:**

versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del Cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del Cimitero, in natura;

**esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi:**

trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;

**estinzione di concessione cimiteriale:**

cessazione della concessione alla naturale scadenza;

**estumulazione:**

disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

l'estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione;

**estumulazione straordinaria:**

l'estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione;

**esumazione:**

disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

**esumazione ordinaria:**

l'esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato, per il cimitero del Comune, in anni 15;

**esumazione straordinaria:**

l'esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

**feretro:**

insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

**fossa:**

buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

**gestore di Cimitero:**

soggetto che eroga il servizio cimiteriale in loco, indipendentemente dalla forma di gestione;

**giardino delle rimembranze:**

area definita all'interno di un Cimitero in cui disperdere le ceneri;

**impresa funebre o di onoranze o pompe funebri:**

soggetto esercente l'attività funebre;

**inumazione:**

sepoltura di feretro in terra;

**loculo:**

vano di adeguate dimensioni nel quale viene collocato un feretro, una o più urne, una o più cassette di resti ossei, un contenitore biodegradabile per l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in funzione delle capacità;

**loculo areato:**

loculo realizzato con soluzioni tecniche o costruttive tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere;

**medico curante:**

medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico – terapeutico preliminare al decesso;

**nicchia cineraria o cinerario:**

luogo destinato alla conservazione di ceneri;

**obitorio:**

luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire un cadavere, in attesa di

procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

**operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre:**

persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

**ossa:**

prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

**ossario:**

loculo destinato esclusivamente a contenere urne cinerarie e/o urne cinerarie;

**ossario comune:**

ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;

**revoca di concessione cimiteriale:**

atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

**riscontro diagnostico:**

accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;

**sala del commiato:**

luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;

**salma:**

corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

**sepoltura:**

il seppellimento di spoglie mortali o anche l'indicazione in forma generica di un luogo dove è avvenuto il seppellimento quale fossa, loculo, tumulo, tomba.

**sostanze biodegradanti:**

prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**spazi per il commiato:**

luoghi all'interno o all'esterno del Cimitero, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

**tanatoprassi:**

processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

**tomba:**

luogo adibito alla sepoltura di uno o più cadaveri attraverso inumazione;

**tomba di famiglia:**

sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette ossario e di urne cinerarie;

**traslazione:**

operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al Cimitero da una sepoltura ad un'altra;

**trasporto di cadavere:**

trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al Cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

**trasporto di salma:**

trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della

struttura di destinazione;

**tumulazione:**

sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassette ossario o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

**urna cineraria:**

contenitore di ceneri.

**b. ACRONIMI**

AG Autorità Giudiziaria

ASL Azienda Sanitaria Locale

MAV Mediante Avviso (pagamento)

PGT Piano di Governo del Territorio

POS Point of Sale (punto di vendita)

PEC Posizione Organizzativa

U.O. Unità Operativa

T.U.E.L. Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

R.R. Regolamento Regionale n. 6 del 09.11.2004 - "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali"

L.R. Legge Reg.Lombardia 30/03/2001, n. 130

P.C. Piano Cimiteriale